A1

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE - STATUTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8 AGOSTO 2005 N. 30 COME MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE N. 47/05

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Natura giuridica

1.1 L'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, istituito con R.D. 11 gennaio 1923, n. 257, convertito con modificazioni, in legge 12 luglio 1923, n. 1511, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i..

1.2 L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Pescasseroli.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del parco ovvero un ufficio di rappresentanza in Roma per le esigenze connesse ai rapporti con gli organi istituzionali[1].

1.3 All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2
Competenza territoriale

2.1 L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, così come delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale.

2.2 Eventuali modificazioni introdotte, con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i alla perimetrazione del Parco, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco

2.3 Fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco, previsti dagli artt. 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i., restano ferme le competenze esercitate sulla base delle deliberazioni, delle ordinanze, delle intese e degli altri provvedimenti adottati dall'Ente stesso ai sensi delle proprie leggi istitutive, così come previsto DPCM 26 nov. 1993 (Adeguamento ai principi della legge 6 dic. 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo).

2.4 Nell'Area Contigua l'Ente Parco esercita le competenze concordate nelle intese raggiunte con le Regioni interessate, ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

---

[1] Decreto del Ministro dell'Ambiente del 2 ottobre 1998, pubblicato sulla G. U. n. 1 del 2 gennaio 1999.

2.5 Fino alla istituzione dell'Area Contigua, ai sensi del DPCM 26 nov. 1993 (Adeguamento ai principi della legge 6 dic. 1991, n. 394, restano fermi i provvedimenti emanati in materia faunistico-venatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, istitutiva del Parco Nazionale d'Abruzzo e dell'art. 14 del Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2124, recante *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo"*.

Art. 3
Finalità dell'Ente Parco

3.1 L'Ente Parco persegue le finalità previste dalla legge dalla legge 6 dic. 1991, n. 394 come modificata e integrata dalla legge 9 dic. 1998, n. 426.

3.2 In particolare l'Ente Parco si propone di:
a) tutelare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale;
b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni e i sistemi di specifico interesse naturalistico;
c) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale anche attraverso opportune relazioni con le istituzioni universitarie e scolastiche;
d) conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, architettonico, archeologico, storico e artistico, intervenendo nella maniera più opportuna per il restauro delle preesistenze nonché per il recupero generale delle tipologie architettoniche tradizionali;
e) conservare o recuperare il patrimonio culturale e delle tradizioni locali attraverso opportune forme di sostegno;
f) realizzare un modello di sviluppo sostenibile favorendo e promuovendo le attività economiche tradizionali, quali quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali, nonché quelle attività integrative compatibili con le sue finalità;
g) intraprendere opportune azioni, dirette o indirette, allo scopo di riutilizzare i centri storici e nuclei abitativi rurali per finalità di ricezione turistica a carattere diffuso[2];
h) promuovere, presso le Regioni, gli Enti Locali nonché le Amministrazioni periferiche dello Stato interessati, una gestione delle Aree Contigue armoniosa e coerente con quella attuata all'interno del parco;
i) promuovere, d'intesa con gli enti locali e le Regioni interessati, l'ampliamento del territorio protetto laddove sia necessario per la tutela delle specie o lo richieda la necessità di assicurare territori limitrofi che rappresentino la naturale prosecuzione degli ambienti del parco.

3.3 L'Ente Parco assume, in particolare, tra gli obiettivi prioritari, i seguenti:
a) Il ripristino della qualità delle aree marginali mediante la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici e del paesaggio;
b) l'individuazione di forme di agevolazione a favore di privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative economiche che concorrano al conseguimento delle finalità istitutive del Parco;

c) la promozione di interventi a favore di cittadini portatori di handicap per consentire ad essi l'accesso e la conoscenza del Parco;
d) le iniziative più opportune dirette a conseguire la priorità nella concessione di finanziamenti statali o regionali, a favore dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro del parco, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, co.1, della legge 6 dicembre 1992, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni;
e) la promozione del recupero dei nuclei rurali;
f) la realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;

[2] La previsione è coerente con quanto stabilisce l'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

g) la promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
h) gli interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale;
i) la realizzazione di impianti per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e a basso impatto paesaggistico ed ambientale.

Art. 4
Nome ed emblema del Parco

4.1 L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, s'identifica con la denominazione Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e con il suo emblema.

4.2 Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.

4.3 Per gli obiettivi previsti dall'art. 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso della propria denominazione e del proprio emblema a servizi e prodotti che presentino requisiti di qualità e che risultino concorrere con le finalità istituzionali del Parco.

4.4 l'Ente Parco concede, altresì, ai comuni facenti parte del parco, l'uso di un emblema, appositamente ideato, con la dicitura *"Comune del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise"*.

Art. 5
Programmazione

5.1 L'Ente Parco assume la programmazione e la concertazione come metodo di realizzazione delle proprie finalità istituzionali e di determinazione delle linee di indirizzo e di coordinamento nonché di gestione degli interventi sul proprio territorio.

5.2 A tale scopo promuove la partecipazione e la collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali interessati, anche nel quadro delineato dall'Unione Europea.

Art. 6
Principio di trasparenza e forme di partecipazione

6.1 L'Ente Parco svolge la propria azione ed articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi d'imparzialità e trasparenza.
6.2 Esso garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati al procedimento amministrativo assicurando il diritto di accesso, di istanza e di proposta.

6.3 Le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Scuole e istituzioni scientifiche

7.1 Per la realizzazione dei propri obiettivi l'Ente Parco favorisce e promuove le iniziative formative e culturali, le attività didattiche, di educazione ambientale, di studio e di ricerca, instaurando rapporti con le scuole, le istituzioni scientifiche e le Università degli Studi, in particolare quelle operanti nel territorio del Parco.

Art. 8
Associazioni di protezione ambientale

8.1 L'Ente Parco, in considerazione del ruolo che svolgono le associazioni di protezione ambientale, riconosce loro un contributo propositivo e collaborativi nella programmazione delle proprie iniziative.

Art. 9
Promozione del lavoro e delle iniziative economiche e sociali

9.1 L'Ente Parco, riconoscendo come elementi integranti il proprio patrimonio naturale anche la cultura e le identità delle comunità locali, adotta iniziative volte alla promozione del lavoro e al sostegno dell'occupazione, in particolare di quella dei residenti, favorendone la qualificazione e la riqualificazione professionale.

9.2 L'Ente Parco favorisce, nel proprio territorio, le iniziative delle comunanze agrarie, delle cooperative, delle associazioni di volontariato, delle associazioni di categoria, delle associazioni di protezione ambientale, nonché dei soggetti pubblici e privati che intendono contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Ente medesimo.

9.3 In particolare, l'Ente Parco promuove la realizzazione di strutture, gestite da cooperative o da associazioni di residenti, che permettano la partecipazione delle popolazioni alla vita del Parco, svolgano un ruolo di animazione dello sviluppo culturale, sociale ed economico, offrano servizi funzionali alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10
Organi dell'Ente Parco

10.1 Sono organi dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco.

10.2 Gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni.

Art. 11
Presidente

11.1 Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, dura in carica cinque anni e non può essere confermato più di una volta consecutivamente.

11.2 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente Parco, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta utile e promuove tutte le azioni utili e necessarie alla tutela degli interessi istituzionali dell'Ente.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto

11.4 Il Presidente nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.

11.5 Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.

11.6 Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.

11.7 Il Presidente nomina, su designazione del Consiglio tre componenti per la costituzione del Nucleo di Valutazione

11.8 Il Presidente, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, conseguiti dal Direttore, agli indirizzi impartiti e ne riferisce in Consiglio.
11.9 Il Presidente stabilisce e mantiene rapporti con le istituzioni, le associazioni, le categorie sociali e produttive presenti sul territorio.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo: funzioni[3]

12.1 Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico, definisce gli obiettivi da perseguire e verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite[4].

12.2 In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) delibera lo statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco e ne delibera ogni revisione ;
b) elegge, con le modalità previste dal presente Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
d) delibera bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
e) delibera in ordine alla dotazione organica e ad ogni sua revisione,
f) delibera i regolamenti interni e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
g) delibera la variazione della dotazione organica;
h) delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
i) delibera in ordine a condizioni generali di contratto (capitolati);
l) delibera in ordine al programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della l. 109/1994;

[3] Le funzioni del Consiglio Direttivo sono individuate in base agli artt. 8, co. 9, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e 4, co. 1, D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. in materia di pubblico impiego);
[4] Art 4, co. 1, D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

m) approva i progetti di opere pubbliche, definitivi ed esecutivi nonché le perizie di variante e suppletive;
n) delibera le tariffe di ingresso a Musei e Centri Visita;
o) delibera in ordina all'eventuale stipulazione di contratti di mutuo;
p) può nominare commissioni di lavoro, comitati di consulenza o singoli consulenti per specifici problemi, nei settori di attività dell'Ente Parco[5], in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
q) predispone il Piano del Parco, anche attraverso consultazioni con la Comunità del Parco, lo sottopone al parere della medesima e lo approva dando avvio alla procedura prevista dall'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per l'adozione da parte delle Regioni interessate[6];
r) esprime il parere vincolante sul Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco[7];
s) adotta il Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e lo sottopone all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio [8];
t) delibera in ordine a espropriazioni e prelazioni di cui all'art. 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

12.3 Le deliberazioni sono adottate sentito il parere del Direttore.

12.4 Il Consiglio Direttivo impronta la sua attività ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge 8 ago. 1990 n. 241.

Art. 13
Composizione del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, secondo le modalità previste dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., e dura in carica cinque anni.

13.2 Il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti[9].

13.3 Nella prima adunanza successiva al completamento delle nomine del Consiglio Direttivo, il medesimo provvede alla elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva.

13.4 I membri del Consiglio che non partecipano a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

13.5 In caso di morte di un Consigliere, dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sua sostituzione dura in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio Direttivo.

13.6 Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente che provvede ad assumerle immediatamente al protocollo dell'Ente Parco e a darne comunicazione al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile. Esse diventano efficaci dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne prende atto formalmente. Entro i successivi 10 giorni il Presidente provvede

---

[5] Art. 9, comma 15, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[6] Art. 12, co.3, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[7] Art. 14, co.2, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, co. 31, legge 9 dicembre 1998, n.426; art. 10, co.3, legge 6 dicembre 1991, n. 394; art. 9, co.8, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[8] Art. 9, co.8, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[9] Art. 9, co.7, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

a trasmettere gli atti al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la necessaria surrogazione. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

13.7 Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione al Consiglio, il dimissionario può richiedere al ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di prendere atto delle sue dimissioni.

13.8 La cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente, rivestita nell'ambito di un Comune, ovvero di una Comunità montana, di una Provincia o di una Regione, per coloro che sono stati nominati membri del Consiglio Direttivo su designazione della Comunità del Parco, comporta l'immediata decadenza dall'incarico di componente del Consiglio Direttivo[10] e il conseguente rinnovo della designazione.
13.9 Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
13.10 Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco, i Revisori dei Conti e può essere invitato il Presidente della Comunità del Parco.

Art. 14
Convocazione del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato:
a) dal Presidente;
b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, su materie di competenza del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno;
c) per deliberazione della Giunta esecutiva.

14.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.

14.3 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco e comunicato ai componenti del Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento;
b) almeno 24 ore prima della seduta per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

14.4 L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente la Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno 5 giorni di quello stabilito per l'adunanza.

14.5 L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento.

14.6 Due giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria, a disposizione dei consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.

---

[10] Art. 9, co. 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, co. 24, lett. a), legge 9 dicembre 1998, n. 426;

14.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco. Può essere riunito presso uno dei Comuni del territorio del Parco.

Art. 15
Validità delle sedute del Consiglio direttivo

15.1 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

15.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

15.3 I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

Art. 16
Validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo

16.1 Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio direttivo delibera, a maggioranza semplice dei presenti, salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

16.2 Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.

16.3 Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

16.4 I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco di interesse dei Comuni di cui sono amministratori, di interesse proprio, dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero allorché si tratti di impieghi o incarichi da attribuire ai medesimi.

16.5 I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

Art. 17
Pubblicità delle sedute

17.1 Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.

17.2 Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Art. 18
Verbalizzazione, controllo, pubblicità ed esecutività
delle deliberazioni del Consiglio direttivo

18.1 Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore che svolge funzioni di segretario.

18.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.

18.3 Il controllo sugli atti del Consiglio Direttivo avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

18.4 Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per almeno 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Art. 19
Vicepresidente

19.1 Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.

19.2 Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza, la votazione si ripete nella seduta successiva e, ove l'esito sia ancora negativo, si procede ad ulteriore votazione nella quale risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.

19.3 Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Art. 20
Giunta Esecutiva: composizione e competenze

20.1 La Giunta Esecutiva è composta, oltre che dal Presidente che la presiede, dal Vicepresidente che ne fa parte di diritto e da tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

20.2 Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore senza diritto di voto.

20.3 Alla Giunta Esecutiva compete:
a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
b) l'esercizio delle funzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo;
c) l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.

20.4 Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 21
Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva

21.1 L'elezione dei tre componenti della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto con voto limitato a due nominativi. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

21.2 I componenti della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia con apposita mozione votata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti in una successiva seduta da tenersi entro 30 giorni.

Art. 22
Convocazione della Giunta Esecutiva

22.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve essere comunicato ai componenti almeno 3 giorni prima della riunione, salvi i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

22.2 Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

22.3 L'avviso di convocazione viene effettuato secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

22.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice Presidente.

Art. 23
Numero legale per la validità delle sedute
e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

23.1 Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

23.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente, in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Giunta Esecutiva è presieduta dal componente più anziano di età presente.

23.3 La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23.4 I componenti della Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

23.5 Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.6 Il voto contrario del consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Articolo 24
Verbalizzazione, controllo ed esecutività
delle deliberazioni della Giunta esecutiva

24.1 Per quanto attiene alla verbalizzazione, al controllo e alla esecutività delle deliberazioni della Giunta esecutiva, si applicano le norme di cui al precedente articolo 18.

24.2 Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione a tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 25
Cessazione dei componenti della Giunta esecutiva

25.1 Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di un componente della Giunta esecutiva, per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.

25.2 Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.

25.3 In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente.

Art. 26
Comunità del Parco

26.1 La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Regioni, delle Province, delle Comunità Montane nonché dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono compresi anche in parte nei confini del Parco.
26.2 Salve le ipotesi in cui la delega sia esercitata dal Vice Sindaco o dal Vice Presidente, la delega occasionale alla partecipazione e votazione alla singola seduta della Comunità del Parco è consentita solo laddove prevista dalla normativa interna, statutaria o regolamentare, dell'ente di provenienza. L'esercizio di tale delega é efficace entro i limiti con i quali essa è stata conferita e non attribuisce la qualità di componente delle Comunità del Parco.

26.3 La Comunità del Parco si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco;

26.4 La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco.

26.5 Gli atti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.

26.6 La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e due Vicepresidenti le cui funzioni sono precisate nel regolamento della Comunità del Parco.
Un dipendente dell'Ente Parco, in possesso d'idonea qualifica, svolge compiti di segreteria.

26.7 Il funzionamento della Comunità del Parco è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

26.8 La Comunità del Parco si riunisce, almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco.

26.9 Ai costi necessari al funzionamento della Comunità del Parco dovrà provvedersi attraverso il bilancio dell'Ente Parco che dovrà prevedere un apposito capitolo per lo svolgimento di tutti i compiti previsti dalla legge.

Art. 27
Attribuzioni della Comunità del Parco

27.1 La Comunità del Parco:
a) designa, col metodo del voto limitato, cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo;
b) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco[11] e sulle eventuali revisioni;
c) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco[12];
d) partecipa, attraverso consultazioni con il Consiglio Direttivo, alla definizione dei criteri, indicati dal Consiglio medesimo, per la predisposizione del Piano per il Parco, ed esprime parere obbligatorio sul Piano stesso[13];
e) elabora il Piano Pluriennale Economico Sociale per la promozione delle attività compatibili[14], ne delibera l'adozione[15] e lo sottopone, previo parere motivato e vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco[16], all'approvazione delle Regioni interessate di intesa tra loro;
f) esprime parere obbligatorio sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente Parco[17];
g) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di un terzo del Consiglio Direttivo[18];
h) vigila sull'attuazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale.
27.2 I pareri della Comunità del Parco sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28
Indennità e gettoni di presenza

28.1 Al Presidente e al Vice Presidente dell'Ente Parco, ai membri della Giunta esecutiva, ai componenti il Consiglio Direttivo spettano le indennità di carica stabilite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché spetta, per ogni seduta e per non più di uno al giorno, rispettivamente del Consiglio o della Giunta alla quale partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita dal medesimo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Ad essi competono altresì, nei soli casi previsti

[11] Art. 9, co. 8 bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come inserito dall'art. 2, co. 24, lett. d), legge 9 dicembre 1998, n. 426.
[12] Art. 10, co.2, lett.a), legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[13] Art. 12, co. 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, co. 30, lett.b), legge 9 dicembre 1998, n.426.

[14] Art. 14, co.2, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[15] Art. 10, co.2, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, co: 31, legge 9 dicembre 1998, n.426
[16] Art. 14, co.2, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, co. 31, legge 9 dicembre 1998, n.426; art. 10, co.3, legge 6 dicembre 1991, n. 394; art. 9, co.8, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[17] Art. 10, co. 2, lett.d), legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[18] Art. 10, co. 2, lett.c), legge 6 dicembre 1991, n. 394.

dalla legge e, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell'Ente parco da approvarsi dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territori, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

28.2 Ai componenti il Collegio dei revisori dei Conti spettano l'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio per ogni seduta del Consiglio Direttivo cui partecipano. Ad essi competono, oltre l'indennità di missione, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

28.3 Ai componenti la Comunità del parco spetta, per ogni seduta della stessa comunità cui partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

28.4 Ai componenti il Comitato di cui all'art. 13, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n 394, ove non dipendenti od amministratori dell'Ente Parco, spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista dal Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della medesima legge n 394 del 1991.

TITOLO III
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 29
Rapporti con organi statali, Regioni, enti locali ed altri soggetti

29.1 L'Ente Parco sottopone all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, concertata con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il bilancio preventivo e quello consuntivo[19].

29.2 Sottopone all'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, concertata con il Ministro del dell'Ambiente, il Regolamento di contabilità[20].

29.3 Sottopone la propria dotazione organica all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concertata con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione Pubblica.

29.4 Sottopone il Regolamento del Parco all'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previo parere degli enti locali interessati[21].

29.5 L'Ente Parco sottopone il Piano del Parco alle Regioni interessate, le quali, espletata la procedura di pubblicazione prevista dal comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394, e finalizzata a consentire le eventuali osservazioni, previo ricevimento delle eventuali controdeduzioni dell'Ente Parco, d'intesa con l'Ente Parco, intesa allargata ai Comuni interessati per quanto riguarda le aree di

[19] Art. 9, co. 8, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

[20] Art. 9, co. 10, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[21] Art.11, co. 6, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

cui al punto d) dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, emanano il provvedimento di approvazione[22].

29.6 L'Ente Parco sottopone all'approvazione delle Regioni interessate, il Piano pluriennale economico e sociale[23].

29.7 Al fine di assicurare adeguate forme di tutela al territorio del Parco, l'Ente Parco promuove le opportune e necessarie intese con le Regioni per la individuazione e la definizione di Aree Contigue al Parco di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

29.8 L'Ente Parco partecipa, altresì, con le Regioni e gli Enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle Aree Contigue.

29.9 L'Ente Parco, al fine di soddisfare le esigenze delle popolazioni residenti nel territorio del Parco, promuove la collaborazione con gli enti locali attraverso la Comunità del Parco.
29.10 L'Ente Parco può partecipare, per l'attuazione delle sue finalità, ai patti territoriali di cui all'art. 2, co. 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

29.11 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi diretti a conseguire le finalità del Parco e che richiedano, per la loro completa realizzazione, un'azione integrata e coordinata con quella di altri soggetti pubblici, o a prevalente partecipazione pubblica, l'Ente Parco, partecipa ad accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. Per il conseguimento degli scopi di cui al periodo precedente il Presidente, o un suo delegato, possono partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

29.12 L'Ente Parco, anche al di fuori dell'ipotesi precedente, promuove accordi con altre Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 30
Organizzazione degli uffici

30.1 L'organizzazione generale degli uffici dell'Ente Parco è stabilita con apposito regolamento.

[22] Art. 12, co. 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

[23] Art. 14, co. 2, legge 6 dicembre 1991, n. 394,.

30.2 Essa è improntata, tenendo conto delle esigenze legate alla conformazione del territorio, a principi di economicità[24], efficacia[25], imparzialità[26] e trasparenza[27].

30.3 L'organizzazione generale degli uffici dell'Ente Parco, conformemente all'art. 2 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 si ispira ai seguenti criteri:
a) competenza e professionalità del personale in relazione ai compiti assegnati[28];
b) collegamento e dovere di informazione interno, tra gli uffici, ed esterno, tra questi e le Amministrazioni diverse nei cui confronti l'attività dell'Ente possa rilevare[29];
c) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico[30];
d) attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso[31];
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza[32].
f) previsione di un Direttore con funzioni di coordinamento generale e controllo della struttura amministrativa;
g) articolazione delle strutture organizzative per funzioni omogenee ed aree geografiche, distinguendo tra funzioni amministrative, tecniche e contabili;
h) funzionalità rispetto alla conformazione del territorio, ai compiti, ai programmi di attività;
i) individuazione degli uffici di livello apicale e loro organizzazione per funzioni omogenee[33];
l) individuazione dei rapporti di sovraordinazione tra gli uffici;
m) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
n) trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative;

30.4 Il regolamento di cui al primo comma del presente articolo, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari con i compiti previsti dall'art. 55, co.4, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 31
Dotazione organica

31.1 La dotazione organica o la sua revisione è adottata dal Consiglio Direttivo e approvata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

31.2 La consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi bisogni, avendo riguardo alla migliore utilizzazione delle risorse umane, alla

[24] Si tratta di una specificazione del principio di "buon andamento" contenuto all'art. 97 Cost., ribadita all'art. 1 L 7 agosto 1990, n. 241. Esso designa il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti ed impone la realizzazione del massimo risultato in relazione ai mezzi a disposizione.
[25] Si tratta, parimenti, di una specificazione del principio di "buon andamento" contenuto all'art. 97 Cost., ribadita all'art. 1 L 7 agosto 1990, n. 241. Esso designa il rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prestabiliti.
[26] Il principio di imparzialità, altro canone dell'art. 97 Cost., in senso negativo rappresenta la neutralità dell'Amministrazione dalla politica dei partiti, neutralità tradotta nel principio della separazione tra le scelte politiche e la gestione di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; in senso positivo, invece, è la completezza di una valutazione, in relazione all'interesse primario perseguito dalla P.A., di tutti gli altri interessi coinvolti, in concreto, nella cura del primo.
[27] Si tratta di un principio strumentale, l'attuazione del quale, consente la verifica della corretta attuazione dei canoni costituzionali del "buon andamento e dell'imparzialità".
[28] Si veda il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, co.3, lett. b) ed e).
[29] Art. 2, co.1, lett.c), D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[30] Art. 11, D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[31] Art.2, co.1, lett.d), D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[32] Art. 2, co.1, lett.e), D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[33] Art. 17, co.4 bis, lett. b), LEGGE 400/88.

razionalizzazione del costo del lavoro e all'efficienza dell'Amministrazione tenuto conto anche della conformazione del territorio.

31.3 L'Ente Parco, con apposito regolamento, disciplina, nel rispetto delle norme e dei principi di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

Art. 32
Direttore del Parco.

32.1 Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n 394 e s.m.i..

32.2 Al Direttore compete, in via esclusiva, l'attività di "gestione amministrativa" secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e le previsioni del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, attuativo di tali principi, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo.

32.3 Il Direttore persegue gli indirizzi impartitigli curando l'attuazione di piani, programmi e direttive generali. A tal fine sovrintende a tutti i Servizi dell'Ente, conduce la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Al Direttore spetta ogni attività provvedimentale amministrativa ad efficacia esterna, di qualunque natura si tratti (determinativa, ampliativa, ablatoria, ecc.) nonché ogni attività negoziale, unilaterale o contrattuale, che impegni l'Ente all'esterno, salvo quanto attiene all'ufficio del Dirigente.

32.4. Il Direttore, in particolare:
a) assegna al Dirigente e ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi da perseguire attribuendo ad essi le necessarie risorse e adottando misure di organizzazione idonee a consentire l'analisi di costi e rendimenti dell'attività dei sottoposti e la verificazione dei risultati[34];
b) adotta le misure di organizzazione e gestione del personale, attribuisce i trattamenti economici accessori, di diretta competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali e gestisce i rapporti con le Organizzazioni Sindacali[35].
c) promuove e resiste alle liti con poteri di conciliare e transigere[36];
d) promuove le azioni e i provvedimenti necessari o opportuni alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla tutela degli interessi del Parco;
e) cura i rapporti con gli organismi internazionali;
f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici, salva eventuale delega di funzione;
g) emette i provvedimenti di determinazione e di ingiunzione del pagamento delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente Parco;
h) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n 394, sulla base dell'istruttoria tecnica prevista dal regolamento dell'Ente;
i) dispone la sospensione delle attività esercitate in violazione di norme e prescrizioni del Piano del Parco, del regolamento o del nulla osta, ordinando, in ogni caso, la riduzione in pristino a spese del trasgressore[37];
l) provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, ove questi non ottemperino, e al recupero delle relative spese ai sensi delle leggi vigenti[38];

[34] Art. 18, co.1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[35] Art. 16, co.1, lett. h), D.Lgs. 165/2001.
[36] Art. 16, co.1, lett. f), D.Lgs. 165/2001.
[37] Si veda il comb. disp. dall'art. 29, co.1, della L. 394/1991 e dagl'artt. 4 e 27 del D.Lgs 165/2001.
[38] Si veda il comb. disp. dall'art. 29, co.1, della L. 394/1991 e dagl'artt. 4 e 27 del D.Lgs 165/2001.

m) nel rispetto della normativa vigente e dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, assume le determinazioni relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;

32.5 L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui sopra può essere delegato esclusivamente nell'ambito della dirigenza[39].

32.6 Il Direttore riferisce, correntemente, al Presidente[40].

32.7 Il Direttore, nell'ambito delle sue funzioni, svolge, inoltre, i seguenti compiti:
a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
b) partecipa con funzione consultiva e nella qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi in uno al Presidente;
c) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;

32.8 Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e dei relativi risultati, in relazione agli indirizzi impartiti e agli obiettivi prefissati, e ne risponde al Presidente[41].

32.9 Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al Direttore, valutati con i sistemi e le garanzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, comportano l'impossibilità di rinnovo dell' incarico dirigenziale. [42]

32.10 La sostituzione del Direttore, nei casi di assenza o impedimento, è disciplinata dal Regolamento dell'Ente.

Art. 33
Personale

33.1 Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per Aree omogenee a cui sono preposti funzionari di adeguata qualifica che rispondono direttamente al Direttore.

33.2 I Responsabili dei Servizi svolgono, nell'ambito delle direttive ricevute, i seguenti compiti:
a) curano l'organizzazione del Servizio, dirigono e controllano l'attività degli uffici ad essi sottoposti perseguendo, anche a mezzo di poteri sostitutivi in caso di inerzia, l'efficienza degli stessi e gli obiettivi assegnati;
b) individuano i responsabili del procedimento e verificano, anche su segnalazione di terzi, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge per la realizzazione dei principi di trasparenza e partecipazione[43];
c) vigilano sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di cui all'art.13, comma 3, lett. k) del presente Statuto;
d) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore per il miglioramento del Servizio;
e) rispondono al Direttore per il conseguimento degli obiettivi loro assegnati.

---

[39] Art. 17, co.1, lett. c), D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[40] Si veda art. 16, co.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
[41] Art. 4, co.2, D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
[42] Si veda art. 21, co. 1, D. Lgs. 165/2001;
[43] Art 5, legge 7 agosto 1990, n. 241.

33.3 I Responsabili dei Servizi rispondono al Direttore dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti nonché della realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi loro affidati.

33.4 L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

33.5 L'Ente Parco cura la formazione professionale dei propri dipendenti[44].

Art. 34
Sorveglianza

34.1 La sorveglianza nei territori del Parco e della sua Area Contigua è esercitata dalle Guardie del Parco alle dirette dipendenze dell'Ente nonché dal personale del Corpo Forestale dello Stato appositamente dislocato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e alle dipendenze funzionali del Direttore del Parco.

34.2 Il coordinamento tra le Guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il personale del Corpo Forestale dello Stato di cui sopra è esercitato dalla Direzione dell'Ente Parco.

34.3 Ferma restando l'equiparazione delle funzioni dei Guardiaparco a quelle del Corpo Forestale dello Stato, così come previsto dall'art. 2, co. 36, della legge 9 dic. 1998, n. 426, l'Ente, con apposito regolamento, disciplina qualifiche e compiti delle Guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 35
Azioni di tutela di organi e dipendenti

35.1 L'Ente Parco può assicurare i propri dipendenti o amministratori contro i rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi per fatti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

35.2 L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente o amministratore, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o del mandato, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse e che l'Ente non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente o l'amministratore da un difensore di comune gradimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente provvede alla ripetizione, dal dipendente, di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

35.3 Ove nei casi di cui ai commi precedente taluno dei soggetti di cui sopra abbia già personalmente anticipato le spese per la propria difesa e sia risultato, a seguito di sentenza passata in giudicato, esente da responsabilità, ha diritto al rimborso delle spese stesse da parte dell'Ente Parco.

TITOLO V
STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO

Art. 36

[44] Art. 7, co. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;.

Controllo interno

36.1 L'Ente Parco, coerentemente con i principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, si avvale di un sistema di controlli interno rivolto a conseguire:
a) il riscontro di legittimità amministrativa e contabile;
b) il controllo di gestione;
c) la valutazione della dirigenza;

Art. 37
Riscontro di legittimità amministrativa e contabile

37.1 Il riscontro di legittimità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Il Collegio dei Revisori Conti partecipa alle riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 38
Controllo di gestione

38.1 Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Esso è esercitato, direttamente o indirettamente, dalla Direzione dell'Ente che definisce le procedure per la determinazione degli obiettivi gestionali e i soggetti responsabili, le unità organizzative a livello delle quali si esercita il controllo e gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 39
Valutazione della Dirigenza

39.1 La valutazione della dirigenza consiste nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Essa, in particolare, procede attraverso la verifica, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, tenendo conto degli eventuali fattori ostativi. Essa si avvale, altresì, delle risultanze del controllo di gestione.

39.2 La valutazione della dirigenza è effettuata dal Nucleo di Valutazione che è composto da tre membri esterni, nominati dal Presidente dell'Ente su designazione del Consiglio, tra esperti di statistica, management, tecniche di organizzazione, gestione del personale, pubblica amministrazione. La sua durata coincide con quella del mandato presidenziale.

39.3 Il Nucleo di Valutazione risponde esclusivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo, per quanto concerne le valutazioni del Direttore, e al Direttore per quanto concerne le valutazioni del dirigente. Esso può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici.
I criteri per lo svolgimento della valutazione sono disciplinati nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

39.4. Il Nucleo di Valutazione risponde esclusivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo, per quanto concerne le valutazioni del Direttore, e al Direttore per quanto concerne le valutazioni del

dirigente. Esso può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici.
I criteri per lo svolgimento della valutazione sono disciplinati nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

TITOLOVI
STRUMENTI DI GESTIONE O DI ORGANIZZAZIONE

Art. 40
Regolamento del Parco

40.1 Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano del Parco.

40.2 Il Regolamento del Parco è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa, previo parere degli Enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le Regioni interessate[45].

40.3 Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del Regolamento. Decorso tale termine le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, il quale è tenuto alla loro applicazione[46].

40.4 Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 3.

40.5 Il Regolamento può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 41
Piano del Parco

41.1 Il Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco[47], delibera il Piano del Parco, previsto dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e lo trasmette alle Regioni interessate che lo adottano entro 90 giorni dall'inoltro da parte dell'Ente Parco.

41.2 Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco oltre che presso la sede delle Regioni interessate. In tali sedi chiunque può prenderne visione ed estrarne copia[48].

---

[45] Art. 11, co.6, L 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, co. 28, lett. c), legge 9 dicembre 1998, n.426.
[46] Art. 11, co.6, L 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, co. 28, lett. c), legge 9 dicembre 1998, n.426.
[47] Art. 12, co.3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, co. 30, lett.b), legge 9 dicembre 1998, n.426.
[48] Art. 12, co.4, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

41.3 Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime il proprio parere, entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo[49].

41.4 Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere, espresso dal Consiglio Direttivo, le Regioni, d'intesa con l'Ente Parco, relativamente alle aree di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 della legge 6 dic. 1991, n. 394, intesa allargata ai Comuni interessati, per quanto riguarda le aree di cui al punto d) del medesimo comma, emanano il provvedimento di approvazione[50].

41.5 Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici, i piani di assestamento forestale e ogni altri strumento di pianificazione.

41.6 Il Piano è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e dei privati.

41.7 Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

41.8 Il Piano può essere adottato per stralci funzionali seguendo la proceduta di cui a precedenti commi.

Art. 42
Nulla osta

42.1 Il rilascio di titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del Parco è subordinato al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

42.2 La normativa regolamentare dell'Ente disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in modo da riservarne l'intervento alle pratiche più complesse e in modo da escludere qualunque interferenza nel suo funzionamento da parte del Consiglio Direttivo.

42.3 In sede di rilascio del Nulla Osta, l'Ente Parco si attiene alle previsioni delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, comprese quelle con funzione di indirizzo, e a quelle del Regolamento. In mancanza di tali previsioni ovvero in caso di insufficienza delle medesime, l'Ente Parco rilascia o nega il Nulla Osta sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali adeguatamente motivate.

Art. 43
Piano pluriennale economico e sociale

43.1 La Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente attraverso accordi di programma.

---

[49] Art. 12, co.4, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[50] Art. 12, co.4, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

43.2 Il Piano, previo motivato e vincolante parere del Consiglio Direttivo, è deliberato dalla Comunità del Parco e trasmesso alle Regioni interessate che lo approvano di intesa tra loro[51].

43.3 I contenuti del Piano si estendono, in particolare, a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dic. 1991, n. 394.
43.4 In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri organi dell'Ente Parco e Regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri[52].

43.5 Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni quattro anni.

43.6 Il Piano può essere adottato per stralci funzionali seguendo la procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 44
Acquisti, espropriazione ed indennizzi

44.1 L'Ente Parco può prendere in locazione immobili compresi nel Parco ovvero acquisirli anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

44.2 L'Ente Parco può acquisire, tramite contratti di diritto privato, la disponibilità di beni immobili anche nell'ambito dell'Area Contigua quando essi siano funzionali al conseguimento delle finalità del Parco attraverso uno sviluppo armonioso del territorio.

44.3 L'Ente Parco provvede ad indennizzare, i danni provocati dalla fauna selvatica secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento. L'Ente Parco può provvedere altresì all'equo compenso delle eventuali perdite economiche derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco, sulla base di principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

44.4 Il Regolamento di cui all'art. 40 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni da verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento. Trattandosi di indennizzi da riconoscere ai Comuni, la loro liquidazione deve avvenire comunque tenendo conto di tempi previsti dalla legge in materia di bilanci comunali.

TITOLO VII
FINANZA

Art. 45
Entrate dell'Ente Parco

45.1 L'Ente Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello Stato, dispone di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie o trasferite.

---

[51] Art. 14, co.2, legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, co. 31, legge 9 dicembre 1998, n.426; art.10, co.3, legge 6 dicembre 1991, n. 394; art. 9, co.8, legge 6 dicembre 1991, n. 394.
[52] Art. 14, co.2, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

45.2 La finanza dell'Ente Parco è costituita da:
a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) contributi delle Regioni e degli Enti locali interessati ai territori del Parco;
c) contributi di altri Enti pubblici;
d) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
f) eventuali rendite patrimoniali;
g) proventi derivanti dall'esercizio, in forma associata, di attività economiche;
h) proventi derivanti da canoni concessori;
i) proventi dei diritti d'ingresso, di privativa e di altri diritti previsti dalla legge;
l) proventi delle attività commerciali e promozionali;
m) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
n) ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 46
Modalità di revisione

46.1 La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3.

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica
Art. 2 - Competenza territoriale
Art. 3 - Finalità dell'Ente Parco
Art. 4 - Nome ed emblema del Parco
Art. 5 - Programmazione
Art. 6 - Principio di trasparenza e forme di partecipazione
Art. 7 - Scuole e istituzioni scientifiche
Art. 8 - Associazioni di protezione ambientale
Art. 9 - Promozione del lavoro e delle iniziative economiche e sociali

Titolo II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 10 - Organi dell'Ente Parco
Art. 11 - Presidente
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: funzioni
Art. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Art. 15 - Validità delle sedute del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Art. 17 - Pubblicità delle sedute
Art. 18 – Verbalizzazione, controllo, pubblicità ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Art. 19 - Vicepresidente
Art. 20 - Giunta Esecutiva: composizione e competenze
Art. 21 - Elezione dei componenti della Giunta esecutiva
Art. 22 - Convocazione della Giunta esecutiva
Art. 23 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva
Art. 24 - Verbalizzazione, controllo ed esecutività delle deliberazioni della Giunta esecutiva
Art. 25 - Cessazione dei componenti della Giunta esecutiva
Art. 26 – Comunità del Parco
Art. 27 - Attribuzioni della Comunità del Parco
Art. 28 - Indennità e gettoni di presenza

Titolo III - RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 29 - Rapporti con organi statali, Regioni, enti locali ed altri soggetti

Titolo IV – ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 30 - Organizzazione degli uffici
Art. 31 - Dotazione organica
Art. 32 - Direttore del Parco
Art. 33 - Personale
Art. 34 - Sorveglianza
Art. 35 – Azioni di tutela di Organi e dipendenti

Titolo V - STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO

Art. 36 – Controllo interno
Art. 37 – Riscontro di legittimità amministrativa e contabile
Art. 38 – Controllo di gestione
Art. 39 – Valutazione della Dirigenza

Titolo VI - STRUMENTI DI GESTIONE O DI ORGANIZZAZIONE

Art. 40 – Regolamento del Parco
Art. 41 – Piano del Parco
Art. 42 – Nulla Osta
Art. 43 – Piano pluriennale economico e sociale
Art. 44 – Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

Titolo VII – FINANZA

Art. 45 – Entrate dell'Ente Parco

Titolo VIII – REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 46 – Modalità di revisione